

Tale deroga è però ammessa in via di eccezione “**ove non sussistano ragionevoli alternative progettuali**”: occorre cioè che l'opera che si intende realizzare in deroga sia giustificata dalla inesistenza di una alternativa progettuale “ragionevole” (che cioè non comporti eccessive complessità costruttive, costi esorbitanti di realizzazione, difficoltà di manutenzione e problemi di sicurezza degli impianti, ecc.) che consenta di realizzare il medesimo risultato. In altre parole, nel caso di specie per poter andare in deroga occorre che non vi sia la possibilità di individuare un'altra collocazione dell'ascensore all'interno dell'edificio.

Naturalmente, tale possibilità di deroga non si riferisce solo all'impianto di sollevamento, in quanto tale, ma anche a tutti quei locali, tecnici e non, che risultino altrettanto **indispensabili** per la funzionalità dell'impianto da installare, e dunque anch'essi imprescindibili per assicurare il raggiungimento del risultato di rendere pienamente accessibile l'unità immobiliare oggetto dell'intervento.

Questo carattere di stretta necessità per l'abbattimento delle attuali barriere architettoniche non si coglie per le tamponature dei ballatoi delle c.d. case di ringhiera, come descritte nella richiesta del parere (“*che verrebbero a configurarsi, di conseguenza, come passaggi chiusi*”). Al contrario, tali opere, che comportano un significativo aumento volumetrico, paiono rispondere ad altra esigenza architettonica e, pertanto, non possono beneficiare del regime di favore riservato alle sole opere funzionali all'abbattimento delle barriere architettoniche e devono risultare conformi alla normativa urbanistica ed edilizia vigente.

Distinti saluti.

Dott. Giovanni Santangelo

Firmata digitalmente